

PROTOCOLLO D'INTESA REGIONE – ENTI LOCALI

art. 20 legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

(Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)

Premesso che:

- lo Statuto regionale definisce un quadro avanzato di principi nei rapporti della Regione con le autonomie locali, ispirati:

- a) alla necessità della partecipazione dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle politiche pubbliche;
- b) ai valori della concertazione e del confronto come metodo di governance nei rapporti con gli enti locali;

- in attuazione dei principi appena detti ed ai fini del presente protocollo, nello Statuto della Toscana rilevano in particolare:

- a) l'art. 58 sul principio di sussidiarietà e l'art. 59 sulla sussidiarietà sociale;
- b) l'art. 62 sulla sussidiarietà istituzionale in quanto la Regione fa leva sugli enti locali per lo svolgimento delle proprie competenze e l'attuazione dei principi statutari;
- c) l'art. 72 che parla della "partecipazione dei cittadini e dei residenti nonché dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione";

- la legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), di seguito denominata "legge", attuando lo Statuto regionale, contribuisce a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa e persegue, tra gli altri, gli obiettivi di (articolo 1, comma 2):

- 1) concorrere a rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- 2) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- 3) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
- 4) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- 5) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

- l'art. 20 della legge prevede altresì che la "Regione promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive";

Considerato che:

- la Giunta regionale e gli enti locali della Toscana che sottoscrivono il presente protocollo condividono gli obiettivi statutari sopra richiamati e quindi gli impegni inerenti a:
 - a) rafforzare la coesione istituzionale;

b) favorire la più ampia partecipazione possibile dei cittadini e dei residenti alla elaborazione delle proprie politiche nella più ampia attuazione della sussidiarietà sociale;

- gli enti firmatari valutano come essenziale anche ai fini dell'attuazione della legge:
 - a) la definizione di politiche pubbliche condivise;
 - b) la conferma e lo sviluppo dei processi decisionali il più possibile partecipati anche mediante l'adozione o la riforma dei regolamenti locali sulla partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Ordinamento degli enti locali);
 - c) la diffusione delle migliori pratiche partecipative nonché la condivisione delle migliori esperienze, anche attraverso la costituzione di una rete regionale delle buone pratiche partecipative;
 - d) la massima e più efficace possibile diffusione di tutte le informazioni rilevanti per i processi partecipativi;
 - e) la messa a disposizione per la realizzazione dei punti c) e d) delle infrastrutture e dei servizi della RTTR nell'ambito del Programma Regionale per lo sviluppo della Società dell'Informazione;

Ricordato che:

- l'art. 20 della legge stabilisce i contenuti di tale Protocollo e gli impegni reciproci che esso comporta, sia per la Regione che per gli enti locali che lo sottoscrivono;
- in particolare la sottoscrizione del presente protocollo comporta per gli enti aderenti:
 - a) "la condivisione dei principi" della legge, "l'accettazione delle procedure in essa previste";
 - b) "la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del Dibattito Pubblico o degli altri processi di partecipazione";
- gli enti locali possono presentare all'Autorità domanda di sostegno regionale a processi partecipativi ai sensi del capo III della legge da loro proposti solo se aderenti al presente protocollo (art. 16, comma 1, lettera b, della legge).

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto)

1. La premessa e l'intera parte narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il presente protocollo in particolare disciplina:
 - a) Le forme di collaborazione con l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione di cui al capo I, sezione II della legge, di seguito denominata "Autorità";
 - b) la promozione di processi partecipativi da parte degli enti locali sia in relazione al dibattito pubblico regionale che ai processi partecipativi locali di cui, rispettivamente al capo II e al capo III della legge;

- c) la sospensione degli atti amministrativi rilevanti per la decisione di oggetti su cui è in corso un processo partecipativo ai sensi della legge;
- d) le attività di informazione e formazione rilevante ai processi partecipativi;
- e) le forme di supporto regionale agli enti locali anche al di là di una specifica procedura partecipativa ammessa a sostegno regionale.

Art. 2
(Rapporti con l'Autorità)

1. Gli enti locali collaborano con l'Autorità in tutti i casi di domanda di sostegno regionale per un processo partecipativo, anche quando non ne siano promotori; tale collaborazione si sostanzia, in particolare nella:

- 1) produzione di tutta la documentazione rilevante per ogni decisione dell'Autorità, anche su sua specifica richiesta;
- 2) scrupoloso adempimento, per quanto di competenza, di ogni decisione dell'Autorità;
- 3) tempestività della espressione dei pareri di cui all'articolo 18, comma 2 della legge ed in ogni caso entro quindici giorni dalla richiesta;
- 4) osservanza degli orientamenti per la gestione dei processi partecipativi locali ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d) della legge, anche chiedendo chiarimenti in caso di dubbi;
- 5) comunicazione dell'adozione o modifica dei propri regolamenti sulla partecipazione ai sensi dell'articolo 8 del d.lvo 267/2000;
- 6) comunicazione degli esiti dei processi partecipativi e di ogni proprio atto che ad essi fa seguito;
- 7) implementazione di una rete di conoscenza delle esperienze partecipative collaborando coi compiti dell'Autorità per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge e quindi nella messa a disposizione di tutti gli atti da parte degli enti locali in modalità elettronica;
- 8) pieno utilizzo delle infrastrutture di RTRT al fine della trasmissione e diffusione delle informazioni a sostegno dei processi partecipativi.

Art. 3
(Promozione di processi partecipativi)

1. Gli enti locali che intendono presentare una richiesta di sostegno ai processi partecipativi locali ai sensi del capo III della legge possono richiedere sostegno e consulenza all'Autorità per la presentazione delle domande e della documentazione prevista.

2. La messa a disposizione di risorse proprie finanziarie e organizzative, per i processi partecipativi da essi proposti ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 14 della legge, deve essere significativa in relazione alla previsione complessiva dei costi.

3. Anche quando non sono promotori dei processi partecipativi, gli enti locali mettono a disposizione dei processi partecipativi ammessi a sostegno regionale ai sensi della legge risorse proprie, in particolare la disponibilità di luoghi e locali per il loro svolgimento.

4. Gli enti locali promuovono forme di collaborazione con i cittadini e residenti in vista di presentazione di progetti partecipativi comuni.

5. L'adesione al presente protocollo non costituisce requisito per la presentazione di domanda di dibattito pubblico di cui all'art. 8 della legge, fermi restando i poteri dell'Autorità.

Art. 4 (Sospensione degli atti amministrativi)

1. Gli enti locali possono presentare all'Autorità richiesta di chiarimenti circa gli atti da sospendere ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge.

2. L'Autorità risponde in modo tempestivo alle richieste di cui al comma 1 ed in ogni caso prima della pubblicazione del proprio provvedimento di cui al comma 3.

3. La sospensione degli atti decorre dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'Autorità.

Art. 5 (Informazione)

1. Gli enti locali massimizzano la diffusione di ogni documentazione utile ai processi partecipativi in tutte le forme, anche su specifica indicazione dell'Autorità.

2. Gli enti locali e la Regione mettono a disposizione del pubblico la documentazione delle esperienze di partecipazione svolte, scambiandosi ogni informazione.

3. Gli enti locali, anche con il supporto regionale, allestiscono siti internet per i processi partecipativi.

Art. 6 (Formazione)

1. Nell'ambito delle attività di promozione e organizzazione delle attività formative da parte della Regione ai sensi dell'articolo 21 della legge, gli enti locali possono proporre alla Regione iniziative specifiche per i propri dipendenti.

2. Gli enti locali segnalano periodicamente, anche singolarmente, alla Regione le esigenze formative presenti nel proprio territorio, in collaborazione con le associazioni di volontariato e promozione sociale.

3. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali mettono a disposizione risorse proprie.

4. La Regione prevede attività formative per la formazione del regolamento sulla partecipazione rivolte in particolare al personale dei comuni al di sotto dei tremila abitanti.

Art. 7
(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni e le procedure della legge.

2. Qualora sia sollevato un problema interpretativo del presente protocollo da parte anche di uno degli enti sottoscrittori o aderenti ai sensi dell'art. 8, la questione è esaminata dalle parti amichevolmente per arrivare ad un'interpretazione univoca.


3. L'interpretazione di cui al comma 2 è comunicata a tutti gli altri enti sottoscrittori od aderenti al presente protocollo; in caso di disaccordo le parti possono chiedere che si esprima il Tavolo di concertazione istituzionale, rimettendosi alla sua decisione.

Letto, approvato e sottoscritto

il16 settembre 2014.....

Per la Regione Toscana
L'Assessore Vittorio Bugli

Per il Comune di
Il sindaco



The image shows two handwritten signatures. The first signature is written above a horizontal line and appears to be 'V. Bugli'. The second signature is written below a horizontal line and is more stylized, likely representing the Mayor of the Municipality of Il sindaco.